CAMERA DEI DEPUTATI N. 3105-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DE CAROLIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 gennaio 1982 (Stampato n. 1575)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(BALZAMO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(MANNINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 gennaio 1982

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo Protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980

Presentata alla Presidenza il 26 febbraio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione tra Italia e Zambia, ed il relativo Protocollo aggiuntivo, oltre a perseguire l'obiettivo dell'eliminazione dell'ostacolo economico determinato dalla doppia imposizione sui redditi, rappresenta anche un elemento di particolare tutela delle iniziative italiane in Zambia.

La presenza italiana in questo paese, a partire dalla costruzione della diga di Kariba, si è infatti sviluppata cospicuamente.

La Convenzione attua la regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti, tenendo conto della esigenza di un equilibrio di sacrifici e della diversità di situazioni economiche esistenti nei due Paesi. In conseguenza di ciò, essa, pur allineandosi ampiamente allo schema-tipo adottato in materia dall'OCSE, se ne discosta per talune soluzioni suggerite dalla situazione di paese in via di sviluppo della Zambia.

Per quanto riguarda gli effetti della normativa contenuta nel Protocollo in questione, essi decorrono dal 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore della nostra riforma, in relazione all'efficacia retroattiva stabilita nella convenzione al 1° gennaio 1971. Ne scaturisce che i rapporti in essere fino al 31 dicembre 1973 restano normalmente disciplinati dall'accordo del 1972 con riferimento sia alle imposte soppresse, sia al particolare sistema precedentemente concordato ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione.

Nel richiamare la data cui risale la decorrenza di efficacia della pattuizione convenzionale e tenuto conto del fatto che la Convenzione del 1972 è stata da tempo ratificata in Zambia, sembra opportuno raccomandare la più sollecita approvazione del presente provvedimento.

DE CAROLIS, *Relatore.*

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo Protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 4 del Protocollo di modifica.	*Identico.*